



Al Ministro della transizione ecologica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021, con il quale il professor Roberto Cingolani è nominato Ministro della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante la nuova organizzazione del Ministero della transizione ecologica, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021-2023, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 119 del 31 marzo 2021;

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante: "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti", e, in particolare, l'articolo 1 che prevede l'obbligo, per i soggetti individuati, di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento degli interventi;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

CONSIDERATO che l'Unione europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU), un programma che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, per migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e per conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 e gli Atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell'articolo 17 del medesimo Regolamento;

VISTA la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza volto a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alla crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021, trasmesso alla Commissione Europea, e la Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO l'allegato riveduto della Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia trasmesso dal Segretariato generale del Consiglio recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in particolare, l'articolo 8 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che "le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR";

VISTA la legge 1° luglio 2021, n. 101, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTA, in particolare, la misura M2C4 - Investimento 3.2 "Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette" che, con una dotazione di 100 milioni di euro, mira a stabilire procedure standardizzate e digitalizzate per la modernizzazione, l'efficienza e l'efficace funzionamento delle aree protette nelle loro varie dimensioni, quali la conservazione della natura, la semplificazione amministrativa delle procedure e i servizi per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette attraverso la realizzazione di tre sub-investimenti relativi rispettivamente a:

- 3.2a "Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico" con una dotazione di 82 milioni di euro;
- 3.2b "Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette" con una dotazione di 14 milioni di euro;
- 3.2c Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dai Parchi e dalle Aree Marine Protette con una dotazione di 4 milioni di euro.

CONSIDERATO che l'Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia n. 10160/2021 ha previsto, per la misura M2C4 - Investimento 3.2, il traguardo (M2C4-5) dell'*"entrata in vigore della semplificazione amministrativa e lo sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette"*, da conseguire entro il primo trimestre 2022;

CONSIDERATO che l'Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia n. 10160/2021 ha altresì previsto, per la misura M2C4 - Investimento 3.2, l'obiettivo (M2C4-6) per il quale almeno il 70 % dei parchi nazionali e delle aree marine protette deve aver sviluppato servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette (almeno due tra: il collegamento al portale Naturitalia.IT; il 5G/Wi-Fi o un'applicazione per la mobilità sostenibile) entro il quarto trimestre 2023;

CONSIDERATO che il Ministero della transizione ecologica, in quanto autorità competente, deve garantire la corretta e tempestiva attuazione del suddetto Investimento 3.2 del PNRR;

VALUTATA pertanto la necessità di avvalersi di specifiche ed elevate competenze tecnico-scientifiche in forza di convenzioni tra la competente Direzione generale per il patrimonio naturalistico e mare (DG PNM) e la società SOGEI-Società Generale d'Informatica S.p.A. per lo sviluppo dei servizi digitali per i visitatori e della semplificazione amministrativa, da stipularsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto ministeriale;

TENUTO CONTO che, al fine di individuare le peculiarità e necessità nei territori dei Parchi nazionali e delle Aree marine protette, si è provveduto ad organizzare una serie di incontri che si sono protratti in un arco temporale intercorrente tra il mese di luglio e il mese di dicembre 2021;

PRESO ATTO che da queste riunioni e dai report relativi si sono acquisiti i fabbisogni strumentali e logistici dei vari enti interessati;

VISTA la proposta prot. n. 35031 del 18 marzo 2022 della Direzione generale per il patrimonio naturalistico e mare, con la quale viene trasmesso lo schema di decreto ministeriale avente a oggetto l'approvazione della "Direttiva agli Enti parco nazionali e alle Aree marine protette" che consegue la Milestone M2C4-5 "Entrata in vigore della semplificazione amministrativa e sviluppo dei servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette" associata alla misura M2C4, Investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette";

RITENUTO pertanto di provvedere all'approvazione di una "Direttiva agli Enti parco nazionali e alle Aree marine protette";

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. È approvata l'allegata "Direttiva agli Enti parco nazionali e alle Aree marine protette".

Art. 2

(Valenza ai fini del PNRR)

1. Il presente decreto di approvazione della "Direttiva agli Enti parco nazionali e alle Aree marine protette" consegue la Milestone M2C4-5 "Entrata in vigore della semplificazione amministrativa e sviluppo dei servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette" associata alla misura M2C4, Investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi nazionali.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito web istituzionale del Ministero della transizione ecologica.

Roberto Cingolani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 2 “*Transizione ecologica e rivoluzione verde*”

COMPONENTE 4 “*Tutela del territorio e della risorsa idrica*”

LINEA DI INTERVENTO 3 “*Salvaguardare la qualità dell’aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine*”

INVESTIMENTO 3.2 - DIGITALIZZAZIONE DEI PARCHI NAZIONALI DELLE AREE MARINE PROTETTE

Direttiva agli enti parco nazionali e agli enti gestori delle aree marine protette

PREMESSA

Il PNRR è il documento che il Governo italiano ha predisposto per illustrare come il nostro Paese intende investire e gestire i fondi assegnati nell’ambito del programma *Next generation Eu* e presenta un calendario di riforme collegate, finalizzate in parte all’attuazione del piano e, in parte, alla modernizzazione del Paese.

Tra le sei Missioni in cui il PNRR raggruppa i progetti di riforma e di investimento spicca la Missione 2 “Rivoluzione Verde e Transizione ecologica” e, tra le 4 Componenti della suddetta Missione 2, la Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” che è finalizzata anche a migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione accelerando la digitalizzazione e aumentando l’efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali.

Nella suddetta Componente 4 la misura M2C4 - Investimento 3.2 “Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette”, con una dotazione di 100 milioni di euro, mira a stabilire procedure standardizzate e digitalizzate per la modernizzazione, l’efficienza e l’efficace funzionamento delle aree protette nelle loro varie dimensioni, quali la conservazione della natura, la semplificazione amministrativa delle procedure e i servizi per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette attraverso la realizzazione di tre sub-investimenti relativi a tre assi principali:

“Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico”,

“Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette”

“Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dai Parchi e dalle Aree Marine Protette”.

Con riferimento al tema “Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico”, il Ministero della Transizione Ecologica ha effettuato altresì una serie di incontri con gli enti gestori delle aree protette, al fine di individuare le specificità e le necessità dei Parchi nazionali e delle Aree marine protette e quindi per determinare i fabbisogni necessari per un miglioramento delle conoscenze sulla biodiversità attraverso il potenziamento delle strumentazioni tecnologiche per il monitoraggio, con apparecchiature digitali all’avanguardia, da mettere a disposizione delle aree protette per i monitoraggi delle pressioni su habitat e specie di interesse prioritario.

Da tale ricognizione deriverà un apposito piano di interventi destinato alle aree protette, con una componente di forniture strumentali, specifica per ogni parco nazionale e ogni area marina protetta, ed una componente di attività scientifiche e verifiche in campo. Il piano degli interventi così definito sarà oggetto di successivo specifica direttiva da adottarsi entro il T3 2022 che ne detaglierà i soggetti realizzatori, le modalità di attuazione, le previste tempistiche ed i sistemi di monitoraggio per verificare la sua realizzazione.

Per quanto riguarda i temi: “Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette” e “Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dai Parchi e dalle Aree Marine Protette”, gli esiti degli incontri svolti e i relativi report prodotti hanno consentito la definizione dei fabbisogni e pertanto con la presente direttiva si definisce e si dà concreta attuazione al piano di attività, con le tempistiche e le modalità attuative per la realizzazione di tali linee di attività.

1 3.2.b) SERVIZI DIGITALI AI VISITATORI DEI PARCHI NAZIONALI E DELLE AREE MARINE PROTETTE

1.1 Sfide e obiettivi

I territori interessati dai parchi nazionali e dalle aree marine protette presentano un quadro non soddisfacente di servizi fondamentali per una fruizione piena e consapevole dei luoghi protetti. Si tratta di un *deficit* derivante spesso dalla collocazione delle aree protette al di fuori delle principali linee di servizi e comunicazione che si ripercuote fortemente sulle politiche attuate, sia in termini di gestione dei flussi di visitatori nei periodi di punta, che fa registrare una stagionalizzazione estrema, che di difficoltà a valorizzare i territori mal collegati.

La creazione di servizi per i visitatori su piattaforme digitali assicura un’infrastrutturazione del sistema dei parchi nazionali e delle aree marine protette che vuole fungere da modello per soluzioni di mobilità e di accessibilità sostenibili che vanno ricercate nell’integrazione tra i diversi sistemi di mobilità.

Attualmente, diverse aree protette gestiscono e monitorano i flussi dei visitatori attraverso il proprio personale o con la collaborazione di guide, volontari, personale di sorveglianza. A causa della necessità di impiegare un numero consistente di personale adeguatamente formato, per molte aree protette questa funzione gestionale avviene solo in alcuni siti significativi o critici e solo per determinati periodi dell’anno.

L’obiettivo posto è quello di coadiuvare il personale sul territorio con sistemi innovativi e tecnologici, che assicurino anche la sensibilizzazione dei visitatori circa i valori e le fragilità ambientali dei luoghi, le informazioni sulle norme che regolano l’area protetta e sul comportamento più idoneo a garantire la compatibilità della fruizione con le esigenze di conservazione e tutela, nonché un avvicinamento al tessuto sociale dei territori.

1.2 Servizi digitali per i visitatori dei Parchi nazionali e delle Aree marine protette

1.2.1 Struttura dei servizi digitali

Il Ministero della transizione ecologica, in qualità di soggetto attuatore, mediante la società SOGEI-Società Generale d’Informatica S.p.A. ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 Luglio 2021, n. 108, e della Circolare n. 6 MEF RGS – prot. 12114 del 24 gennaio 2022, provvede, in collaborazione con i parchi nazionali e le aree marine protette, a sviluppare servizi digitali tramite la realizzazione di un’applicazione (App) per la visita al sistema dei parchi nazionali e delle aree marine protette.

La piattaforma digitale, che consente all’utente di avere accesso a tutte le informazioni sui parchi nazionali e sulle aree marine protette e ai servizi di fruizione, è unica per tutto il territorio nazionale e, accedendovi dal proprio dispositivo (*smartphone, tablet, ecc.*), il visitatore troverà le medesime funzioni e la stessa struttura per tutte le aree protette nazionali, sia in ambito terrestre che marino.

I servizi e le informazioni, pur essendo comuni a tutte le aree protette, saranno specifici e caratterizzati per ciascuna area: ad esempio la mappatura, le vie di comunicazione, orari, tariffe, *booking* e *ticketing on line*. Particolare attenzione è rivolta ad una fruizione più sostenibile, con sezioni informative sull’ambiente e sulla sua conservazione, ma anche di informazione e facilitazione sulla mobilità sostenibile, sia per raggiungere

l'area protetta sia per gli spostamenti al suo interno: rete di trasporto pubblico, intermodalità, servizi di *sharing*, parcheggi o campi ormeggio, piste ciclabili, colonne di ricarica di mezzi elettrici

Raggruppate per macro temi, si richiamano di seguito le principali sezioni dell'*Applicazione* da realizzare ed applicare in collaborazione con gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree marine protette. Per ciascuna sezione è previsto lo sviluppo di almeno due tra i servizi indicati, per ciascun Parco Nazionale ed Area Marina Protetta.

Mobilità terrestre sostenibile:

- Perimetro e zonazione dei parchi nazionali;
- Trasporto pubblico, in particolare quello ferroviario, per l'accesso ai parchi nazionali e alle aree marine protette;
- Servizi di *sharing* e servizi noleggio di biciclette e veicoli elettrici;
- Indicazione di piste ciclabili e sentieri;
- Aree parcheggio e di ricarica di biciclette e veicoli elettrici.

Navigazione sostenibile:

- Perimetro e zonazione delle aree marine protette;
- Cartografia nautica;
- Mappatura degli habitat sensibili (posidonia, coralligeno, ecc.);
- Aree ormeggio e servizi di prenotazione;
- Aree e siti oggetto di ordinanze delle Capitanerie di Porto;
- Navigazione GPS;
- Siti dei servizi a mare e a terra (navette, noleggio...);
- Aree di ricarica dei natanti elettrici;

Informazioni e servizi per le visite:

- Condizioni meteo e meteo-marine;
- Sicurezza: mappa con indicazione di vie di fuga o punti di raccolta in caso di pericolo
- Gestione segnalazione pericoli *real time*;
- Itinerari e punti panoramici: l'app è georeferenziata e permette al visitatore di raggiungere il luogo desiderato utilizzando il proprio navigatore e di ricevere tutte le informazioni utili;
- Notizie sui valori naturali dei luoghi e sugli habitat sensibili per una visita consapevole;
- Punti di immersione per visite guidate (nelle aree marine protette);
- Servizi a terra e a mare: possibilità di prenotare una visita nell'area protetta e di acquistare i biglietti;
- *Contact-chat*: possibilità di accedere ad una *contact-chat* che simula ed elabora le conversazioni umane, al fine di aumentare il livello di capacità di risposta e la qualità del servizio;
- Servizi aggiuntivi alla fruizione coerenti con le finalità istituzionali dell'area protetta (aziende con il marchio dell'area protetta, operatori della Carta Europea del Turismo Sostenibile - CETS, guide ufficiali del parco e dell'area marina protetta, prodotti tipici, ecc.).

Accessibilità e Fruizione georeferenziata:

- Percorsi e servizi per diversamente abili: l'applicazione, mostra su una mappa dedicata i percorsi dedicati ai disabili;
- Audioguide/AR. Scenario QRCode: il turista avrà la possibilità di ascoltare o visualizzare informazioni relative ai punti di interesse, anche attraverso sistemi di realtà aumentata.
- VR (Realtà Virtuale): possibilità di effettuare un tour virtuale dell'area protetta con *cardboard* o visori VR.
- *Alertmessage*: i gestori dell'area protetta possono inviare notifiche *push* mirate ai visitatori o ad un gruppo ristretto di essi.
- *Gamification*: possibilità di stimolare un comportamento attivo e misurabile da parte dei visitatori.

Gestione della fruizione dell'area protetta:

- Tracciamento dei flussi di visitatori, di soggetti transitanti e dei flussi di trasporto: appreal time e storico: l'app traccia periodicamente in background e in foreground la posizione tramite GPS.
- Analisi big data - small data: l'app invia informazioni provenienti dai visitatori, come la posizione GPS, per effettuare una analisi dei dati.
- Gestione dei servizi a pagamento (tasse di sbarco, ormeggio, biglietti ingresso e trasporto, ecc.);
- Segnalazioni e database specie aliene (foto, video, posizione);

Post-visita:

- *Customer care.*

Il portale Naturaitalia.it, contenente informazioni sulla biodiversità con riguardo anche allo stato di conservazione di habitat e specie del sistema delle aree nazionali protette, è implementato attraverso lo sviluppo di una piattaforma *cloud* e integrato con i dati acquisiti anche con il supporto dell'applicazione ed a sua volta fornirà dati e informazioni utilizzati dall'applicazione per la fornitura dei servizi sopra indicati.

1.2.2. Fornitura dei sistemi e infrastrutture ai parchi nazionali e alle aree marine protette, formazione e assistenza tecnica

I sistemi e le infrastrutture necessarie all'utilizzo dei servizi digitali individuati sono forniti ed installati, nei parchi nazionali e nelle aree marine protette, a cura del Ministero della transizione ecologica.

Il MiTE, nell'ambito dei termini di durata dell'Investimento, assicura un'adeguata formazione e addestramento del personale dei parchi nazionali e delle aree marine protette sull'uso delle tecnologie messe a disposizione.

E' altresì garantita assistenza tecnica e supporto operativo per l'inserimento dei dati e il loro utilizzo e nei nuovi sistemi informatici.

1.2.3. Ruolo dei parchi nazionali e delle aree marine protette nella gestione dei servizi digitali per i visitatori

I parchi nazionali e le aree marine protette, nel fornire servizi digitali agli utenti delle tipologie descritte al precedente punto 1.2.1, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i sistemi digitali per i visitatori oggetto di fornitura o di adeguamento previsti dal presente progetto.

I parchi nazionali e le aree marine protette sono responsabili dell'inserimento e dell'aggiornamento dei contenuti informativi nell'Applicazione e sul portale Naturaitalia.it.

Sono responsabili altresì della certificazione dei contenuti inseriti in base alla vigente normativa nonché dell'adeguamento ai principi della Direttiva INSPIRE.

2 3.2.c) DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER I SERVIZI FORNITI DALLE AREE PROTETTE - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

2.1 Sfide e obiettivi

L'obiettivo è di sviluppare servizi digitali a supporto delle funzioni amministrative svolte dagli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree marine protette e rivolte sia alla popolazione residente che ai fruitori.

Attualmente, in ogni area protetta, a seconda delle dimensioni e delle caratteristiche di naturalità e antropizzazione, vi è un notevole impegno del personale dell'ente gestore per acquisire, istruire e concludere le procedure tecnico-amministrative relative al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta, nonché alle valutazioni di incidenza per gli interventi nei "siti Natura 2000" (VINCA).

Molte di queste procedure prevedono prescrizioni dettagliate, a volte complesse, per la particolare attenzione che gli interventi nelle aree protette richiedono a causa dei possibili impatti su flora, fauna, habitat e specie protette, paesaggio e ambiente.

Spesso, le analisi effettuate a supporto degli interventi richiesti sono carenti e l'ente gestore è necessariamente costretto a richiedere integrazioni progettuali e/o effettuare sopralluoghi e/o prevedere il contributo di più soggetti con ruoli specialistici, come l'ufficio legale, il Corpo Forestale dei Carabinieri e la Capitaneria di Porto, al fine di produrre una decisione completa e coerente. Inoltre, i pareri e le autorizzazioni dell'Ente gestore sono propedeutici alla prosecuzione o alla definizione di procedure svolte da altri enti e quindi costituiscono un onere burocratico per il cittadino dell'area protetta, spesso non facile da affrontare e risolvere con tempi certi.

Nell'ambito delle azioni finalizzate al rafforzamento dei processi di digitalizzazione, semplificazione e trasparenza delle procedure amministrative, la linea di intervento supporta i soggetti gestori delle aree protette nazionali nello sviluppo di strumenti comuni ed innovativi, con l'obiettivo di snellire i procedimenti, ridurre i tempi di istruttoria, dare certezza ai cittadini ed alle imprese sui termini delle proprie istanze, ottimizzando, in modo significativo, la gestione e le risorse a disposizione dei parchi nazionali e delle aree marine protette.

2.2 Servizi digitali per la semplificazione amministrativa a supporto dei Parchi nazionale e delle Aree marine protette

2.2.1. Struttura della semplificazione amministrativa

Il Ministero della transizione ecologica, in qualità di soggetto attuatore, mediante la società SOGEI-Società Generale d'Informatica S.p.A. ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 31 Maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 Luglio 2021 n. 108 e della Circolare n. 6 MEF RGS – Prot. 12114 del 24/1/2022, provvede, in collaborazione con i parchi nazionali e le aree marine protette, a sviluppare almeno quattro dei seguenti servizi digitali per ciascun Parco Nazionale ed Area Marina Protetta:

- presentazione di istanze *on line*;
- accesso tramite i sistemi di riconoscimento SPID, CIE e CNS;
- interoperabilità con gli sportelli unici SUAP e SUET;
- monitoraggio dei tempi del procedimento;
- gestione dei periodi di sospensione;
- visualizzazione dello stato della pratica;
- trasmissione dell'esito e, in caso di accoglimento della pratica, messa a disposizione della documentazione richiesta;
- gestione del procedimento di rigetto della pratica.

L'intervento prevede la standardizzazione dei sistemi informatici nuovi e di quelli esistenti, assicurando un'omogeneizzazione della qualità dei servizi a favore dei cittadini e degli operatori economici nel territorio delle aree protette nazionali attraverso la modernizzazione, l'efficienza e l'efficace funzionamento delle procedure. In particolare, tutti i servizi destinati agli utenti, di qualsiasi natura, sono creati in modo che possano essere fruiti digitalmente. L'azione di miglioramento punta sulla centralità dell'esperienza e dei bisogni dell'utente e, attraverso l'impiego di moderne architetture e infrastrutture, mira a garantire l'accessibilità e l'interoperabilità di dati e servizi. Il processo di automazione è teso al ripensamento e all'efficientamento dei processi in ottica digitale.

Tale soluzione si basa sui seguenti tre principi:

- coniugare semplificazione e digitalizzazione
- garantire l'interoperabilità dei sistemi informativi
- semplificare non più per singolo adempimento amministrativo ma in un'ottica di sistema

L'obiettivo è:

- contribuire all'armonizzazione e alla razionalizzazione dei processi, assecondando, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa, percorsi ispirati a perseguire l'interesse pubblico e della collettività ad avere procedimenti semplificati che possano rendere più facile la vita dei cittadini e delle imprese;

- dare continuità ma soprattutto completa attuazione agli interventi che sono stati realizzati negli ultimi anni nella riduzione degli oneri amministrativi, nella individuazione dei regimi autorizzatori, nella standardizzazione della modulistica, anche favorendo lo sviluppo di comportamenti coerenti e proattivi degli attori coinvolti.

Il processo di semplificazione prevede l'uso delle risorse tecnologiche, come supporto strumentale all'attività amministrativa, e incide al contempo sul modo di strutturare i procedimenti amministrativi, attraverso l'elaborazione di moduli uniformi per la presentazione di istanze, la gestione di un fascicolo elettronico, l'utilizzo di modalità di comunicazione telematiche, e infine attraverso percorsi di formazione on site.

2.2.2 Fornitura dei sistemi e infrastrutture ai parchi nazionali e alle aree marine protette, formazione e assistenza tecnica

I sistemi e le infrastrutture necessarie all'utilizzo dei servizi digitali individuati sono forniti ed installati, nei parchi nazionali e nelle aree marine protette, a cura del Ministero della transizione ecologica.

Il MiTE, nell'ambito dei termini di durata dell'Investimento, assicura un'adeguata formazione e addestramento del personale dei parchi nazionali e delle aree marine protette sull'uso delle tecnologie messe a disposizione.

E' altresì garantita assistenza tecnica e supporto operativo per l'inserimento dei dati e il loro utilizzo e nei nuovi sistemi informatici.

2.2.3. Ruolo dei parchi nazionali e delle aree marine protette nella gestione dei servizi digitali per la semplificazione amministrativa

I parchi nazionali e le aree marine protette, nel fornire servizi digitali agli utenti delle tipologie descritte al precedente punto 2.2.1, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i sistemi digitali di semplificazione amministrativa oggetto di fornitura o di adeguamento previsti dal presente progetto.

Sono responsabili altresì della certificazione dei contenuti inseriti in base alla vigente normativa nonché dell'adeguamento ai principi della Direttiva INSPIRE.

3. INDICATORI

Al fine di verificare il raggiungimento delle finalità dell'Investimento attraverso l'utilizzo dei servizi digitali sviluppati, è realizzata ed utilizzata la raccolta di dati sui seguenti indicatori, distinta per ciascun Parco Nazionale ed Area Marina Protetta:

- Numero di utenti dei servizi, distinto per tipologia di servizio;
- Grado di soddisfazione degli utenti, distinto per tipologia di servizio;

4. DISPOSIZIONI COMUNI E TEMPI DI ATTUAZIONE

4.1 Il Ministero della transizione ecologica provvede allo sviluppo ed all'attivazione presso i Parchi Nazionali e le Aree Marine Protette dei servizi digitali di cui alla presente Direttiva, tra il secondo trimestre del 2022 e il quarto trimestre del 2023, in linea con i traguardi e gli obiettivi previsti dalla Decisione di esecuzione n. 10160/2021 del Consiglio Europeo di approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

4.2 I parchi nazionali e le aree marine protette, in qualità di soggetti beneficiari, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'avvenuta attivazione dei servizi digitali di cui al punto 1 e al punto 2 della presente direttiva, ne garantiscono l'applicazione e sono tenuti al loro esclusivo utilizzo nella fornitura dei servizi digitali previsti.

4.3 Il Ministero della transizione ecologica, in qualità di soggetto attuatore, provvede al monitoraggio e al controllo sul corretto utilizzo, sulla gestione e sull'aggiornamento dei servizi digitali per i visitatori e per la semplificazione amministrativa.

4.4 I soggetti beneficiari provvedono a predisporre e a trasmettere al Ministero della transizione ecologica una relazione annuale contenente ogni elemento atto a dimostrare il miglioramento dei servizi per i visitatori e per gli utenti dei parchi nazionali e delle aree marine protette, utilizzando in particolare gli indicatori previsti al punto 3.

5. ASPETTI TRASVERSALI DELL'INVESTIMENTO

5.1 “Do No SignificantHarm” (DNSH) - NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO AGLI OBIETTIVI AMBIENTALI

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No SignificantHarm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (*Green Deal* europeo).

In particolare, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

La conformità con il principio del DNSH è stata illustrata per l'investimento “Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette” già in sede di predisposizione del PNRR, tramite le schede di autovalutazione standardizzate (Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza).

In particolare, le linee d'intervento 3.2.b “Servizi digitali ai visitatori” e 3.2.c “Semplificazione amministrativa” dell'investimento 3.2 “Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette” sono state associate a un rischio limitato di danno ambientale. Pertanto, si applicano i requisiti minimi per il rispetto del principio DNSH (cd. Regime 2), così come previsti dalla “Guida operativa per il rispetto del principio di

non arrecare danno significativo all'ambiente", di cui alla Circolare n.32 MEF RGS – Prot. 309464 del 30/12/2021.

Il Ministero della transizione ecologica assicura il rispetto dei suddetti requisiti minimi fino al completamento della realizzazione degli interventi e, a tal fine, esplicita gli elementi essenziali necessari nei decreti di finanziamento e negli specifici documenti tecnici di gara.

5.2 Quota SUD

Per le linee di intervento 3.2.b "Servizi digitali ai visitatori" e 3.2.c "Semplificazione amministrativa" di cui alla presente Direttiva, non si prevede un vincolo di destinazione delle risorse per il SUD, in quanto si tratta di investimenti a favore di tutto il sistema delle aree protette nazionali. I servizi digitali hanno carattere unitario e nazionale e sono sviluppati e forniti da Ministero secondo un obiettivo di standardizzazione e rafforzamento della digitalizzazione dell'attività amministrativa e di miglioramento della fruizione turistica a supporto degli enti gestori delle aree protette nazionali.

5.3 Principio "Pari Opportunità"

Non applicabile.

5.4 Notifica UE Aiuti di Stato

Non applicabile.